



REGOLAMENTO PAESI SICURI

ART.1

Al fine di limitare il pericolo derivante da incendi, nell'ambito delle aree delimitate da apposita cartografia allegata sub A al presente regolamento è fatto obbligo ai proprietari o a chi per legge li rappresenta, di mantenere l'area in maniera idonea.

In particolare è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio dei prati, al taglio dei cespugli e all'eventuale taglio di piante di alto fusto che possono rappresentare pericolo in caso d'incendio.

ART.2

La cartografia allegata sub A forma parte integrante del presente provvedimento e, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere aggiornata con provvedimento del consiglio comunale.

ART.3

Qualora gli interessati – a seguito dell'ordinanza di cui all'art. 4 - non provvedano ad effettuare le operazioni necessarie, per ogni volta, sarà applicata una sanzione amministrativa di 50 euro fatto salvo eventuali ulteriori sanzioni per altre inottemperanze.

ART.4

Nel caso di periodi siccitosi e concreto pericolo d'incendio e perdurando un comportamento omissivo il Sindaco è autorizzato ad emettere ordinanza di sfalcio e sistemazione coattiva dell'area. Nel caso di inottemperanza dell'ordine specificatamente impartito l'amministrazione comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire sfalcio e sistemazione coattivi addebitando le spese relativo al proprietario o avente titolo.

ART.5

Al fine di favorire il recupero delle aree di cui al presente regolamento la giunta comunale è autorizzata ad erogare annualmente un contributo volto a ridurre i costi delle operazioni

ART. 6

Il contributo di cui all'art. 5 sarà determinato annualmente dalla giunta comunale e non può essere erogato qualora per la stessa operazione si usufruisca di contributi provinciali.

ART.7

Il contributo di cui all'art. 5 sarà erogato a chi effettua direttamente le operazioni siano essi privati, associazioni o consorzi. La domanda dovrà essere preventiva ed il contributo sarà erogato dopo effettuazione di sopralluogo che certifichi l'avvenuto completamento delle operazioni.

ART.8

La giunta comunale è autorizzata, ove se ne ravvisi l'opportunità e la possibilità, a prendere in affitto ai fini di condurre le opportune operazioni colturali, i terreni compresi nei perimetri di cui alla cartografia allegata subA